

STUDIO LEGALE DEL ZOTTO

33170 PORDENONE - STUDIO : VIA ROVERETO, 11 - TEL. 0434/520002 - TELEFAX 0434/520706
20122 MILANO - VIA FREGUGLIA, 10 - TEL. 02/5512156
E-mail : studiolegale@delzotto.it

AVV. GIANCARLO DEL ZOTTO

AVV. MARCO DEL ZOTTO

AVV. KATIA GUERRIERO

Sulla Legge Regionale PIEMONTE n.2/09 **art.18 comma 3 lett. i)**

Vi sottopongo alcune considerazioni sull'interpretazione dell'art.18 comma 3, lett. i) della L.R. Piemonte n.2 del 26/1/09, con particolare riferimento alla previsione che subordina l'utilizzo delle piste "alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità da parte dell'utente per danni ed infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore".

1. Il gestore è tenuto pacificamente tenuto a stipulare un contratto di assicurazione R.C. verso terzi per fatti derivanti da propria responsabilità. La stipulazione di tale contratto da parte del gestore costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista.
2. L'utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione R.C. verso terzi da parte dell'utente.
3. La normativa regionale introduce l'obbligo per gli utenti del comprensorio sciistico di essere assicurati R.C. e, per l'effetto, il dovere della società di gestione di consentire agli sciatori di potersi/doversi assicurare R.C., per il tempo di permanenza all'interno dell'area sciabile attrezzata.
4. Molti sono gli sciatori che dispongono già di assicurazione R.C. in proprio (Tessera FISCI – R.C. personali etc.) ma per coloro che ne sono sprovvisti, la società di gestione deve loro garantire il diritto/dovere di potersene dotare contestualmente all'acquisto dello Ski pass o con altre forme che consentano di includere l'assicurazione RC nell'offerta che la località turistica propone ai turisti (ad esempio: inserimento della copertura assicurativa nel pacchetto settimana bianca).
5. Che la società di gestione – fermo l'obbligo di dotarsi di propria copertura R.C. verso terzi di cui all'art.18 c.1 – sia onerata di dare la possibilità e non di obbligare gli sciatori all'acquisto della polizza R.C., discende dalla lettura comparata dell'art.35 (sanzioni) comma 1 d) che prevede espressamente una sanzione a carico dello sciatore sprovvisto di assicurazione R.C., ipotesi che il legislatore non avrebbe contemplato se avesse voluto imporre l'automatica copertura R.C. con l'acquisto dello Ski pass.
6. Ritengo che la società di gestione, con idonea preparazione del proprio personale dipendente e adeguata informativa, debba divulgare al massimo tali novità legislative.

Riproduzione riservata

STUDIO LEGALE DEL ZOTTO

33170 PORDENONE - STUDIO : VIA ROVERETO, 11 - TEL. 0434/520002 - TELEFAX 0434/520706
20122 MILANO - VIA FREGUGLIA, 10 - TEL. 02/5512156
E-mail : studiolegale@delzotto.it

AVV. GIANCARLO DEL ZOTTO

AVV. MARCO DEL ZOTTO

AVV. KATIA GUERRIERO

7. Ai fini cautelativi, riterrei applicabile l'art.18 all'intera area sciabile attrezzata e non alle sole piste di discesa - intese nella loro accezione più ristretta - tenuto conto del dettato di cui all'art.4 comma 2.

Per l'effetto, la polizza R.C. del gestore deve garantire tutte le attività che si possono svolgere all'interno dell'area sciabile attrezzata, ivi comprese le discese con slitte, slittini, lo snowtubing etc.

Per tutti coloro che praticano tali attività, la legge regionale prevede l'obbligo di copertura assicurativa R.C. pena il rischio di vedersi comminare la sanzione prevista dall'art.35 comma 1, lett. d).

Resto a disposizione per ogni necessità ed eventuale chiarimento ed intanto Vi porgo cordiali saluti.

Avv. Marco Del Zotto

Riproduzione Riservata

Riproduzione riservata